

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

ORDINANZA N° 4/2018

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale,

VISTO il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di regolamentazione e di ordinanza in relazione ai compiti istituzionali;

VISTO: il D.M. 04.04.2017 n°126, mediante il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato l'Avv. Andrea ANNUNZIATA Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

VISTO il decreto del 06.04.1994 integrato dal Decreto del 25.01.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù dei quali è stata individuata l'area di giurisdizione della Autorità Portuale di Catania;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" allegato B;

VISTO l'art. 65 comma 1 lettera c-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali approvato con D.M. 20.06.2007, n. 83/T (PNSM) che, alla scheda 3, parte B, capitolo 1.3 recante "Documenti di identificazione personale", lettera d), attribuisce alle Autorità Portuali il compito di rilasciare l'autorizzazione di accesso a bordo ed agli impianti portuali per coloro che ne abbiano necessità;

VISTO il vigente Piano di Sicurezza del Porto di Catania approvato con Decreto Prefettizio n°0023816 del 2 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 02/CS del 26.02.2013 "*Disciplina per il rilascio e controllo delle autorizzazioni all'accesso nell'area portuale*"; successivamente sospesa con ordinanza n°1/2017 del 12.01.2017 "*Temporanea sospensione del rilascio dei badge per l'accesso in ambito portuale*";

VISTA l'ordinanza congiunta emanata con la Capitaneria di Porto n. 03/2017 del 07.04.2017 avente ad oggetto la "*Disciplina dell'ingresso, della circolazione e delle aree a parcheggio, in ambito portuale*";

CONSIDERATO che il trattamento dei dati personali di cui alla presente ordinanza è effettuato per lo svolgimento di una funzione istituzionale attribuita all'Autorità di Sistema Portuale dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima approvato con DM 83/T del 20.06.2007 e, pertanto, a norma dell'art. 18, co. 2, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice della Privacy), non occorre chiedere il consenso degli interessati ;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 ed il PNSM , in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti, individua misure di sicurezza tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate,

RAVVISATA l'esigenza di stabilire nuovi criteri di regolamentazione per l'accesso di persone e di mezzi, nelle aree ad "*accesso limitato*" così come individuata dall'ordinanza n° 03/2017, nonché di attivare un nuovo iter procedurale finalizzato al rilascio delle correlate autorizzazioni;

ORDINA

Articolo 1 (Obiettivi)

La presente Ordinanza disciplina gli accessi delle persone alle aree portuali ad accesso limitato situate all'interno del Porto di Catania, così come individuate all'art. 4 lettera b) dell'ordinanza congiunta n°3/2017. Lo scopo è quello di migliorare la sicurezza in relazione al pericolo di atti illeciti intenzionali in applicazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza del Porto ex art. 8 del D. Lgs 203/2007.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

La presente Ordinanza individua le procedure a cui devono attenersi tutti coloro che per l'espletamento della loro attività lavorativa debbano recarsi all'interno delle aree portuali ad accesso limitato, così come individuate all'art. 4 lettera b) dell'ordinanza congiunta n°3/2017, transitando attraverso i varchi portuali denominati "Varco Asse dei Servizi" e " Varco Borsellino".

Le autorizzazioni all'accesso in porto rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale non autorizzano ad accedere all'interno di aree assegnate in concessione senza il consenso del concessionario, né all'interno della aree operative così come individuate all'art. 4 lettera a) dell'ordinanza congiunta n°3/2017.

E' discrezione dell'Autorità di Sistema Portuale la scelta della modalità autorizzativa più idonea in relazione al soggetto richiedente ed alle necessità prospettate.

Articolo 3 (Varchi di accesso)

L'accesso alle aree soggette a vigilanza è consentito attraverso i seguenti varchi esclusivamente alle categorie di seguito elencate:

Varco BORSELLINO

Accesso/Uscita consentito a:

1. titolari di badge con foto e dati anagrafici rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale e relativo veicolo;
2. mezzi commerciali pesanti che trasportano merce destinata all'imbarco/sbarco ovvero alle necessità delle imprese portuali, previa identificazione a mezzo valido Documento del conducente e relativo documento di trasporto;
3. macchine operatrici portuali (c.d. Ralle targate) che trasportano semirimorchi da e per unità navali ormeggiate in banchine ubicate al di fuori delle aree ad accesso limitato;
4. autovetture che sbarcano o imbarcano da unità navali ormeggiate in banchine ubicate al di fuori delle aree ad accesso limitato;
5. persone inserite nelle liste provvisorie rilasciate dall'Uff. del PSO;
6. marittimi imbarcati su unità mercantili o da pesca;
7. coloro che hanno necessità di recarsi presso le attività commerciali aventi sede all'interno dell'area, cantieri navali, proprietari/utilizzatori titolati di unità navali ormeggiate nelle banchine portuali, comunque previa identificazione e registrazione. I predetti soggetti dovranno uscire necessariamente dal presente varco;
8. ai passeggeri muniti di titolo di viaggio ed eventuale accompagnatore/i previa identificazione a mezzo valido documento d'identità;
9. autovetture di servizio delle FF.OO., FF.AA. e Forze di Polizia, ovvero di altri Enti Pubblici;

Varco ASSE SERVIZI

Accesso/Uscita consentito a:

1. titolari di badge con foto e dati anagrafici rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale e relativo veicolo;
2. mezzi commerciali pesanti che trasportano merce destinata all'imbarco/sbarco o alle imprese portuali previa identificazione del conducente e relativo documento di trasporto;
3. macchine operatrici portuali (c.d. Ralle targate) che trasportano semirimorchi da e per unità navali ormeggiate in banchine ubicate al di fuori delle aree ad accesso limitato;
4. persone inserite nelle liste provvisorie rilasciate dall'Uff. del PSO;
5. ai marittimi imbarcati sulle unità mercantili o da pesca;
6. autovetture di servizio delle FF.OO., FF.AA. e Forze di Polizia, ovvero di altri Enti Pubblici;

Articolo 4

(Soggetti abilitati ad accedere attraverso tutti i varchi portuali)

Sono abilitati ad accedere alle aree portuali previa identificazione presso il personale posto a presidio dei varchi:

1. Personale e componenti degli organi collegiali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
2. Prefetto, Questore, Magistrati e Ufficiali Giudiziari;
3. Rappresentanti di paesi stranieri, dell'O.N.U. e dell'Unione Europea;
4. Forze Armate, Forze dell'Ordine e personale di soccorso ed in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a. Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica;
 - b. Carabinieri;
 - c. Guardia di Finanza;
 - d. Polizia di Stato;
 - e. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

5. Personale appartenente all'Agenzia delle Dogane;
6. Personale della Croce Rossa Italiana, di soccorso e delle pubbliche assistenze;
7. Personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni, all'ASP, alla Sanità Marittima, ad Enti riconosciuti e/o Enti di classifica abilitati al rilascio di certificazioni per navi mercantili;
8. I titolari di tessere di libero accesso ai porti nazionali ai sensi del Decreto Ministeriale 20.11.1975 e successive modificazioni;
9. Spedizionieri Doganali muniti di apposita tessera rilasciata dall'Agenzie delle Dogane;
10. Imprese eroganti servizi connessi alla funzionalità e sicurezza del porto e delle attività marittime dell'ambito portuale (Servizi tecnico-nautici) ;
11. Marittimi imbarcati su naviglio mercantile o da pesca per l'accesso a bordo;

Articolo 5 (Badge per l'accesso)

L'Autorità di Sistema Portuale consente l'accesso delle persone fisiche appartenenti ai soggetti di cui all'art. 6 della presente Ordinanza che hanno necessità di accedere continuativamente alle aree portuali, mediante il rilascio di badges identificativi.

Il badge è strettamente personale, non può essere utilizzato da terzi, deve essere esibito a richiesta del personale addetto ai controlli e non consente l'accesso alle aree portuali per lo svolgimento di attività diverse da quelle per le quali il soggetto sia stato autorizzato. Esso costituisce titolo abilitativo all'accesso in porto delle persone fisiche e dei relativi veicoli. Il periodo di validità del badge d'accesso è pari all'anno solare per il quale è stato rilasciato.

Il predetto badge inoltre:

- 1) non costituisce titolo abilitativo per l'accesso a bordo delle navi;
- 2) non autorizza ad accedere all'interno delle zone assegnate in concessione senza il consenso del concessionario;
- 3) non costituisce deroga alla regolamentazione vigente concernente l'uso dei piazzali operativi, la sosta di merce in ambito portuale, nonché alle norme del Codice della Strada richiamate nelle apposite ordinanze;
- 4) manleva l'Ente da qualunque danno o azione dovesse derivare dall'efficacia delle autorizzazioni stesse;
- 5) non esime il soggetto autorizzato dal tenersi informato sulle norme che disciplinano l'accesso e la circolazione in ambito portuale.

Articolo 6 (Soggetti legittimati ad ottenere il badges d'accesso in porto)

Sono legittimati ad ottenere l'autorizzazione per l'accesso in porto i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. Imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali in base all'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.
2. Imprese/società/enti pubblici ed altre istituzioni titolari di concessione di aree ubicate all'interno delle aree portuali;
3. Impresa autorizzata a fornire lavoro portuale temporaneo in base all'art. 17 della Legge 28/01/94 n. 84;
4. Imprese:
 - a) Subappaltatrici e fornitori in genere dell'Autorità di Sistema Portuale;
 - b) Subappaltatrici;
 - c) Altre imprese presenti nei cantieri sottoposti alla competenza dell'Autorità Portuale e specificatamente autorizzate;
5. Imprese eroganti servizi di interesse della comunità portuali tra i quali:

- a) Servizi tecnico nautici: pilotaggio, ormeggio, battellaggio, rimorchio, antinquinamento;
 - b) Servizi chimico portuali;
 - c) Rilevazioni movimenti nave rilevazioni meteo-marine;
6. Imprese iscritte nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione;
 7. Agenti marittimi, armatori, fornitori di bordo, spedizionieri doganali, mediatori marittimi, possessori di tessere di libero accesso ai porti nazionali;
 8. Ogni altro soggetto che, a giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale, possa essere abilitato ad accedere al porto di Catania;

Articolo 7 **(Modalità di rilascio)**

a) Nuovo rilascio

Per l'emissione del badge da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, il soggetto richiedente deve trasmettere il Modello 1C di richiesta del permesso di accesso correttamente compilato, sottoscritto ed accompagnato dai documenti descritti al successivo art. 8.

I badges potranno essere ritirati presso l'Autorità di Sistema Portuale solo personalmente dal soggetto richiedente o da altro soggetto provvisto di apposita delega, previa sottoscrizione di apposito modulo di ricezione ed accettazione.

A rimborso degli oneri di emissione dovrà essere versata presso la Tesoreria dell'Autorità di Sistema Portuale l'importo di Euro 15,00.

b) Rinnovo

I soggetti che intendono rinnovare i badges per l'accesso già in loro possesso, devono inviare all'Autorità di Sistema Portuale il modulo di istanza debitamente compilato.

Al fine di garantire la continuità dell'abilitazione all'accesso, l'Autorità di Sistema Portuale, deve ricevere la richiesta di rinnovo da parte del soggetto richiedente con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di scadenza.

c) Modalità di richiesta duplicato del badge

I duplicati dei badges potranno essere rilasciati a titolo oneroso esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- Usura
- Rottura
- Smarrimento o furto.

In caso di usura o rottura è necessario riconsegnare all'Autorità di Sistema Portuale i badge usurati o rotti.

In caso di smarrimento del permesso di accesso, il titolare per poter aver diritto al duplicato, dovrà farne richiesta all'Autorità di Sistema Portuale, presentando copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli organi di P.G. preposti.

Nel caso in cui il permesso venga ritrovato il titolare dovrà provvedere a restituirlo all'Autorità di Sistema Portuale unitamente a copia della denuncia di ritrovamento.

Articolo 8 **(Documenti e autocertificazioni necessarie al rilascio del badge)**

Al fine di ottenere il rilascio del badge dovranno essere trasmessi all'Autorità di Sistema Portuale i seguenti documenti:

1. Modello 1C (allegato alla presente ordinanza) debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale o delegato del soggetto richiedente;
2. Fotocopia dei documenti d'identità di coloro per i quali è richiesto l'accesso;

3. Foto tessera delle persone per le quali è richiesto l'accesso. Le foto possono essere:
- In formato cartaceo 3 cm x 4 cm;
 - In formato digitale (3 cm x 4 cm, formato jpg, 300 dpi di definizione, colore RGB)

In entrambi i casi saranno accettate solo foto in cui è chiaramente riconoscibile il soggetto a cui si riferiscono.

Per gli stranieri di cui all'art. 1 del D.lgs. n 286 del 25.07.1998 viene inoltre richiesto:

- 1) fotocopia del passaporto in corso di validità;
- 2) Ove previsto dalla normativa sull'immigrazione, fotocopia del visto d'ingresso (individuale o collettivo) rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dalle Autorità di frontiera;
- 3) Ai sensi del comma 2, art. 5 del D.lgs. n. 286 del 25.07.2005, fotocopia del permesso di soggiorno, della carta di soggiorno.

Copia della richiesta di accesso in porto sarà trasmessa alla Capitaneria di Porto, alla Circostrizione Doganale, Polizia delle Frontiere e Guardia di Finanza che entro trenta giorni avranno facoltà di comunicare eventuali motivi ostativi al rilascio del badge.

Articolo 9 **(Autorizzazioni provvisorie per l'accesso)**

L'autorizzazione delle persone fisiche appartenenti ai soggetti di cui all'art. 6 che hanno necessità di accedere alle aree portuali di cui trattasi per un limitato periodo di tempo, avviene mediante la presentazione della domanda secondo il Modello 2C unitamente alle copie fotostatiche dei documenti d'identità di coloro per i quali è richiesto l'accesso.

Articolo 10 **(Fruitori Occasionali)**

I soggetti che hanno necessità di accedere occasionalmente alle aree portuali di cui trattasi al fine di recarsi presso le attività commerciali presenti all'interno, potranno farlo esclusivamente attraverso il Varco denominato "Borsellino" previa identificazione mediante l'esibizione di un valido documento d'identità e specificando le proprie necessità.

Non sarà consentito l'accesso a coloro i quali si rifiutino di sottoporsi alla citata procedura.

Articolo 11 **(Trasmissione delle istanze)**

Le domande finalizzate al rilascio dei titoli autorizzativi potranno essere presentate, oltre che in formato cartaceo, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo adspmaresiciliariorientale@pec.it secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 12 **(Decadenza, sospensione e revoca dei titoli autorizzativi)**

La validità delle titoli di accesso dipende dall'esistenza di una correlazione tra la persona e l'ente/soggetto richiedente (lavoro dipendente, prestazione professionale, rapporto commerciale).

Se nel periodo di validità di un'autorizzazione all'accesso viene a cessare il rapporto di lavoro, di collaborazione o altro, tra la persona e l'ente/soggetto di appartenenza, quest'ultimo è tenuto a

comunicare tale evento all' Autorità di Sistema Portuale e procedere alla contestuale restituzione del badge.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva in ogni momento, anche in relazione alle segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e degli altri Enti deputati al controllo, di revocare le autorizzazioni all'accesso contemplate nella presente Ordinanza.

Articolo 13
(Riservatezza e diffusione delle informazioni)

Nell'applicare la presente Ordinanza l'Autorità di Sistema Portuale adotta misure appropriate per tutelare le informazioni soggette all'obbligo di riservatezza.

Qualsiasi membro del personale addetto alle ispezioni o al trattamento delle informazioni riservate connesse con la presente ordinanza è tenuto al rispetto delle misure approvate in conformità al D.lgs. 196/2003.

Articolo 14
(Disposizioni finali e transitorie)

In particolari casi e per specifiche esigenze (es. eventi, visite guidate etc.) l'Autorità di Sistema Portuale, a discrezione dell'Agente di Sicurezza del Porto (PSO), può mettere in atto procedure di accesso diverse da quelle previste dalla presente Ordinanza.

Articolo 15
(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, le persone che accedono e/o circolano all'interno delle aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale in violazione delle norme contenute nella presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.


Articolo 16
(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 31 maggio 2018.

In pari data è abrogata ogni altra disposizione incompatibile e/o in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

Catania, 30 maggio 2018

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata



MODELLO 1C (richiesta badges)

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Comune di nascita

Pr.

Data di nascita

Codice fiscale

____/____/____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal Codice Penale, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità

in qualità di (barrare l'opzione desiderata)

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE

PROCURATORE

(giusta procura n _____ del ____/____/____)

DELEGATO

(in data ____/____/____)

per lo specifico procedimento amministrativo di richiesta di permessi di accesso con procura o delega da parte di:

Cognome

Nome

Comune di nascita

Pr.

Data di nascita Codice fiscale

____/____/____

Della (barrare l'opzione desiderata)

società

impresa individuale

altro (specificare _____)

4

Ragione Sociale / Denominazione

codice fiscale

partita iva

con sede in

via / piazza

numero civico

C.A.P.

Tel

Fax

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Nota bene: nella compilazione del presente modulo è necessario inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa richiedente che verrà utilizzato per future comunicazioni.

titolare di (barrare l'opzione desiderata)

- autorizzazione ad effettuare operazioni e servizi portuali ex art. 16 Legge 28/1/1994, n.84 con scadenza il ____/____/____
- atto o licenza di concessione demaniale marittima, numero _____ di registro del ____/____/____ e con scadenza il ____/____/____
- altro - specificare _____

che eroga, o intende erogare, attività di (compilazione obbligatoria)

.....
.....
.....
.....
.....

CHIEDE

per l'anno _____ il rilascio*/rinnovo, per il personale di cui alla lista allegata, dei badges identificativi per l'accesso all'area ad accesso limitato di cui all'art. 4 lett. b) dell'Ordinanza congiunta n°3/2017.

*Per i NUOVI PERMESSI di accesso è necessario allegare nr 1 fototessera.

4

Il/La sottoscritto/a* _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal Codice Penale, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, preso atto della necessità di ottenere il permesso di accesso in porto nell'ambito della propria attività lavorativa

DICHIARA

di essere

- Titolare
- Legale rappresentante
- Altro – specificare _____

della

- società
- impresa individuale
- altro (specificare _____)

Denominazione / Ragione Sociale: _____

Codice fiscale : _____ Partita Iva: _____

Con sede in _____ Via/Piazza _____

Numero civico _____ C.A.P. _____

Tel. : _____ Fax: _____

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____

titolare di (barrare l'opzione desiderata)

- autorizzazione ad effettuare operazioni e servizi portuali ex art. 16 Legge 28/1/1994, n.84 con scadenza il _____
- atto o licenza di concessione demaniale marittima, numero _____ di registro del _____ e con scadenza il _____
- altro – specificare _____

*allegare copia fotostatica di un valido documento d'identità

4

DICHIARA ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000

- Di aver informato il sottoelencato personale in merito alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anche in relazione alla natura del carico movimentato;
- Che le persone per le quali è richiesto l'accesso sono in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di lavoro e di infortuni;
- Che, nel caso di imprese, l'attività che viene esercitata o si intende esercitare all'interno delle aree portuali di Catania rientra nelle attività indicate sul Certificato della Camera di Commercio di iscrizione al Registro delle Imprese;
- Che le persone per le quali si richiede l'accesso in porto sono state preventivamente informate riguardo:
 - 1) alle disposizioni previste dall'Ordinanza n.3/2017 dell'Autorità Portuale di Catania relativa alla disciplina dell'accesso in ambito portuale;
 - 2) all'uso dei propri dati personali da parte dell'Autorità di Sistema Portuale per finalità di rilevante interesse pubblico, in applicazione delle norme in materia di Security.;
- Di avere informato il sottoelencato personale relativamente alle istruzioni di Security ed alle norme di buon comportamento da rispettare all'interno del porto di Catania;
- Di manlevare comunque ed in maniera assoluta l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi incidente, sinistro, molestia e danno che possa derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in ragione dell'accesso in porto ed dello svolgimento della propria attività lavorativa.
- Di essere informato del fatto che il permesso provvisorio di accesso costituisce titolo di accesso alle aree portuali solo ai fini di Port Security e non costituisce titolo abilitativo allo svolgimento di attività per le quali necessita apposita autorizzazione.

chiede

per il personale di cui alla lista allegata l'accesso all'area ad accesso limitato di cui all'art. 4 lett. b) dell'Ordinanza congiunta n°3/2017 dal []/[]/[] al []/[]/[] all'al fine di

Catania _____

_____ Firma _____

*allegare copia fotostatica di un valido documento d'identità

9

